

SENTENZA N° 3060/2008
REPERTORIO N° 2514/2009



22

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

VI^ sezione civile

Composto da:

Dott. Salvatore Di Blasi Presidente

Dott.ssa Carla Romana Raineri Giudice

Dott.ssa Amina Simonetti Giudice rel.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Stamp: TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO
13 MAR 2009
RICHIEDENTE: LAO KUSO APP
APPLICAZIONE: ...
Euro: ...
Handwritten: ANJ - ANTEU
Date stamp: 25 MAR. 2009

Nella causa R.G.N. 42327/2006 in materia di intermediazione finanziaria promossa da:

IL CASO.it

E (cf.:), residente a Milano

rappresentato e difeso in giudizio, giusta procura speciale in calce all'atto di citazione, dagli avv. Fabio Ravone e Walter Limongi presso lo studio dei quali in Milano, C.so Italia, n. 45 ha eletto domicilio,

ATTORE

Contro

BANCA

spa

con sede in

in persona del procuratore speciale dott.

, rappresentata e difesa in causa, giusta procura speciale a margine della comparsa di risposta, dall'avv. Luca Zitiello di Milano domiciliatario con studio in C.so di Porta Vittoria, n.9,

Le difese hanno concluso come da fogli che seguono:

Stamp: TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO
13 MAR 2009
RICHIEDENTE: LAO KUSO APP
APPLICAZIONE: ...
Euro: ...
Handwritten: ANJ - ANTEU
Date stamp: 25 MAR. 2009
Handwritten: LAO KUSO APP

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ex art.2 D.Lgs 5/2003, notificato il 22.6.2006 L
ha convenuto in giudizio Banca _____ spa e ha contestato la validità
di due operazioni di investimento in obbligazioni Argentina, una eseguita sulla base
dell'ordine impartito in forma scritta il 23.2.1998 per la quantità di lire 1.230.000.000
di Argentina Step down 10,375% ITL 30.10.2009 al prezzo di 101,35 e l'altra del
10.4.1998 per il controvalore di € 10.000,00 in obbligazioni Argentina 8% 99/08
deducendo che la banca intermediaria, all'epoca Banca _____, aveva consigliato
l'investimento in obbligazioni argentina descrivendo il titolo come pienamente
rispondente alle sue aspettative e ai suoi obiettivi di investimento del tutto
conservativi atteso che la somma investita derivava dalla vendita di un immobile ed
era destinata a garantire un certo reddito nel tempo. L'attore ha fatto presente di
essere stato sempre un investitore prudente e "cassettista" che in precedenza aveva
impiegato i suoi risparmi di denaro liquido per lo più in titoli emessi dallo Stato
Italiano. Ha dedotto quindi l'inadeguatezza dell'operazione sia per dimensione sia per
tipologia, ha contestato alla banca pure il fatto che anche dopo l'investimento non era
stato avvertito del down grading del titolo.

Le azioni proposte sono state:

di nullità ex art. 1418 cc in relazione agli artt 21 tuf e 26-29 Reg. Consob 11522/98
con condanna alle restituzioni per € 645.456,06;

di risoluzione dei contratti di vendita delle obbligazioni argentina con condanna della
banca alla restituzione della somma di € 645.546,06;

in via di ulteriore subordine di annullamento dei contratti per dolo con condanna alla
restituzione della somma di € 645.546,06;

in ogni caso la condanna della banca al risarcimento del danno non patrimoniale
subito in conseguenza del disastroso risultato degli investimenti, danno da liquidarsi
nella somma di € 15.000,00. Spese rifuse.



Si è costituita in giudizio la convenuta la cui difesa ha contestato in fatto e in diritto le domande di cui ha chiesto il rigetto, in via subordinata ha chiesto che il sig. Luciani fosse condannato a restituire i titoli e le cedole incassate.

In fatto ha rilevato che il cliente aveva espressamente chiesto di investire in obbligazioni argentina dato il loro elevato rendimento e la lunga scadenza; che la banca l'aveva sconsigliato da quel tipo di investimento in quanto concentrava tutto il capitale in un solo titolo, tanto che la prima operazione era stata preceduta dall'avvertimento di inadeguatezza.

Le difese hanno scambiato memorie ex art. 6 e 7 d.Lgs 5/2003.

Sono state ammesse prove orali che sono state assunte.

All'udienza collegiale del 25.2.2009 il collegio, sentita la discussione finale dei difensori, si è riservato di decidere e di depositare la sentenza nel termine di 30 giorni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 motivi di contestazione sollevati dall'attore alla banca convenuta.

L'attore ha contestato alla banca di essere stato convinto e male consigliato di investire tutto quanto aveva ricavato da una vendita immobiliare, costituente l'intero suo patrimonio, in obbligazioni Argentina, senza essere informato della natura speculativa dei titoli in netto contrasto con i suoi obiettivi di investimento, manifestati alla banca, consistiti nel mettere a rendita, per il lungo periodo, il suo capitale; inoltre l'attore si è lamentato del fatto che l'investimento in obbligazioni Argentina non era in linea con la sua propensione al rischio atteso che in passato aveva prevalentemente investito per lo più il suo capitale in BTP e CCT; ha dedotto che la banca non gli aveva fatto firmare il contratto quadro, né la scheda informativa sui rischi generali negli investimenti in strumenti finanziari; infine ha dedotto che la banca non lo avvertì nel 2001 dell'aumentato rischio del suo investimento.

La banca ha sostenuto, invece, che il cliente scelse in completa autonomia l'investimento in Argentina, che già prima dell'investimento in un miliardo e 230 milioni di lire aveva acquistato 155 milioni di lire di titoli argentini; che era stato informato dell'inadeguatezza e non aveva desistito dal porre in essere l'investimento.



2. Nullità ex art. 1418 co 1 c.c. del negozio di investimento per violazione delle norme imperative di cui agli artt. 21 Tuf 27, 28, 29 Reg. Consob 11522/98.

La domanda di nullità ex art. 1418 c.c. per violazione delle norme, ritenute imperative, previste dal TUF, art. 21 e segg. e dal Reg. Consob, aventi ad oggetto le informazioni che l'intermediario nello svolgimento del servizio finanziario, negoziazione in strumenti finanziari, deve rendere all'investitore è infondata in diritto: si rileva sul punto che questo Tribunale non condivide l'estensione dell'area della nullità al di fuori delle ipotesi in cui tale sanzione è espressamente prevista dal legislatore . La Corte di legittimità a sezioni Unite con le sentenze 26724 e 26725/2007 ha definitivamente risolto il conflitto giurisprudenziale sulle conseguenze derivanti dalla violazione delle norme di cui agli artt. 21 Tuf e 26 e segg. Reg. Consob 11522/98 stabilendo che *“né l'inosservanza degli obblighi informativi stabiliti dall'art. 6 L. 1/91, né la violazione da parte dell'intermediario del divieto di effettuare operazioni con o per conto del cliente qualora abbia un interesse conflittuale sono idonee a cagionare la nullità...La violazione dei doveri dell'intermediario riguardanti la fase successiva alla stipulazione del contratto di intermediazione può assumere i connotati di un vero e proprio inadempimento (o non esatto adempimento contrattuale): giacché quei doveri, pur essendo di fonte legale, derivano da norme inderogabili e sono quindi destinati ad integrare a tutti gli effetti il regolamento negoziale vigente tra le parti. Ne consegue che l'eventuale loro violazione, oltre a generare eventuali obblighi risarcitori in forza dei principi generali sull'inadempimento contrattuale, può, ove ricorrano gli estremi di gravità postulati dall'art. 1455 c.c., condurre anche alla risoluzione del contratto d'intermediazione finanziaria in corso.”*

IL CASO.it

3. L'azione di risoluzione dei due contratti di investimento per inadempimento della intermediaria alle obbligazioni di informazione.

Le operazioni oggetto delle azioni proposte sono state poste in essere il 23.2.1998 e il 10.4.1998, ratione temporis la disciplina di riferimento è il D.Lgs415/1996 e il regolamento Consob n. 10943 del 30 settembre 1997.



Il servizio di investimento reso da Banca _____ è stato di negoziazione sulla base di un valido contratto quadro stipulato per iscritto il 3 gennaio 1995 (doc.1 banca); il primo ordine del 23.2.1998 è stato dato con modulo scritto (doc.6 banca), per il secondo manca l'ordine, ma non vi sono contestazioni sul conferimento.

All'esito dell'attività istruttoria può ritenersi accertato che il cliente Luciani manifestò alla banca l'intenzione di investire la somma di lire un miliardo e 300 milioni, quanto ricavato dalla vendita di un immobile, in un titolo che rendesse circa il 10% quotato sotto alla pari e con scadenza superiore a dieci anni. La circostanza è stata allegata dall'attore e confermata dal testimone P _____, il dipendente della Banca _____, all'epoca Banca _____ che seguì il cliente nell'investimento della somma prestando il servizio di negoziazione (si veda la sua deposizione resa all'udienza del 14 luglio 2008). Il testimone ha pure riferito che fu il cliente a indicare espressamente il titolo argentina, ma la circostanza rispetto alla contestazione mossa alla banca di aver reso il servizio di negoziazione omettendo l'avvertimento di inadeguatezza circa le dimensioni dell'investimento e la tipologia in rapporto agli obiettivi di investimento, è irrilevante. La banca infatti, dalla specifica richiesta del cliente, di acquistare un titolo che rendesse circa il 10% e con scadenza superiore ai 10 anni, doveva comprendere che gli obiettivi di investimento del cliente erano quelli di conseguire dal capitale una rendita consistente nel lungo periodo; obiettivi che possono definirsi conservativi, come conservativi erano stati gli investimenti già posti in essere dal sig. L _____ che, escluso un pacchetto di lire 155.000.000 argentina (di cui non risulta la data, si veda doc. 8 banca), aveva in portafoglio solo titoli dello stato italiano (CCT e BBT) e investimenti in pronti contro termine. Per altro anche la provenienza della provvista, ricavata dalla vendita di un immobile, concorreva a definire l'investimento come conservativo e non speculativo. Dato questo obiettivo dell'investimento che il cliente si era dato, la banca avrebbe dovuto considerare l'investimento in obbligazioni argentina di tutta la somma a disposizione del sig. Luciani assolutamente inadeguato per dimensione e tipologia; per altro tale valutazione deve ritenersi che fu fatta dall'intermediaria se si considera



che il testimone A ha riferito che "poiché l'investimento era rilevante e poiché il cliente aveva in portafoglio altre argentine gli suggerimmo di diversificare l'investimento, cioè di non comprare per tutto quell'importo titoli argentini. Questo consiglio gli fu dato anche dalla collega C e penso anche da altri colleghi dell'ufficio titoli...Avevo proposto per diversificare l'investimento obbligazioni della banca a 2-3 anni per una parte e per un'altra parte titoli di stato italiani o emissioni corporate. Il cliente rimase fermo nell'intenzione di acquistare le obbligazioni argentine.", ma a questa valutazione, che non si sa se è stata espressa dalla banca nella fase precedente l'ordine o al momento dell'ordine, considerando che il testimone ha fatto presente che "prima del conferimento dell'ordine vi furono diversi incontri con il dott. L. ^{Pa. Bouce} non ha fatto seguire, in sede di accettazione dell'ordine, quel comportamento che le imponeva la legge, ovvero l'art.17 del D.Lgs 415/96 e l'art.6 del Reg. Consob 10943; in particolare quest'ultima norma prevedeva, come il successivo art. 29 Reg. Consob 11522/98, l'obbligo dell'intermediario di astenersi "dall'effettuare per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensioni....Gli intermediari, quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione. Qualora l'investitore intenda comunque dare corso all'operazione, gli intermediari autorizzati possono eseguire l'operazione stessa soltanto sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute." Nel caso di specie può dirsi che: 1) la banca ha informato il cliente dell'inadeguatezza per dimensione, ^{ma} non lo ha in alcun modo informato dell'inadeguatezza per oggetto sussistente perché il titolo argentine, ancorché obbligazionario ed emesso da uno stato sovrano, era pur sempre un titolo speculativo e quindi incompatibile con gli obiettivi conservativi manifestati dal cliente; 2) la banca ha eseguito l'operazione senza fare esplicito riferimento nell'ordine scritto impartito dal cliente delle informazioni date sull'inadeguatezza per dimensione, oltre che per oggetto posto che



su questo profilo di inadeguatezza (per oggetto)

l'avvertimento non lo aveva dato. Dunque in questa situazione la banca intermediaria si sarebbe dovuta astenere dall'eseguire l'operazione e ^{dal} rendere il servizio di negoziazione. L'avvertimento che ha dato sul fatto che l'operazione non era adeguata perché il titolo era non quotato sul mercato della borsa, presente nell'ordine del 23.2.1998, convince poi il tribunale sul fatto che l'avvertimento circa l'inopportunità dell'investimento quanto a dimensione, perché concentrato solo sul titolo argentina, fu dato non in occasione della raccolta dell'ordine. E' infatti ragionevole pensare che se questo avvertimento fosse stato dato dal dipendente della banca al momento dell'ordine, egli avrebbe compilato il modulo dell'ordine, nella parte dedicata all'avvertenza sull'inadeguatezza, non solo nella casella corrispondente alla negoziazione fuori dai mercati regolamentati, ma anche in quella immediatamente successiva relativa alle informazioni previste dall'art. 6 del Reg. Consob 10943/1997. Non vi è traccia alcuna che la banca abbia informato il cliente dell'inadeguatezza per dimensione e oggetto dell'investimento in argentina disposto in data 10.4.1998 per la somma di lire 19.882.785 (doc.8 banca resoconto titoli al 10.7.1998).

IL CASO.it

Deve concludersi che la banca in entrambe le occasioni ha prestato il servizio di investimento di negoziazione per conto proprio (le operazioni visto che i titoli non erano negoziati su mercato di borsa deve essere avvenuta tecnicamente in contropartita diretta) omettendo le specifiche informazioni cui era tenuta circa l'inadeguatezza delle operazioni. In questo contesto si sarebbe dovuta astenere dall'eseguire gli ordini; la violazione deve ritenersi grave tanto da giustificare la risoluzione di entrambe le operazioni di investimento, infatti ritiene il collegio che se l'intermediaria avesse chiaramente spiegato al cliente che il suo obiettivo di investimento era conservativo, che non lo avrebbe potuto conseguire con l'acquisto di titoli argentini, che un investimento conservativo in strumenti finanziari con una rendita del 10% implicava l'assunzione di un certo livello di rischio tale per cui non poteva ritenersi garantita la conservazione del capitale, il cliente non avrebbe sottoscritto l'ordine di acquisto di obbligazioni argentine per lire 1.230.000.000 e poi per € 10.000.

Alla risoluzione dei due ordini di investimento consegue la condanna della banca alla restituzione della somma di € 645.456,06 corrispondente al controvalore in euro della somma investita di lire 1.230.000.000 e di lire 19.882.785. Le restituzioni sono regolate, per giurisprudenza costante di questo tribunale, secondo i principi della ripetizione dell'indebito per cui, dovendosi ritenere la buona fede di entrambe le parti, l'attore trattiene i frutti civili delle obbligazioni argentina (cedole incassate) e la banca corrisponde gli interessi sulla somma di € 645.456,06 al tasso legale dalla data di notificazione dell'atto di citazione, il 22.6.2006, al saldo effettivo.

Trattandosi di obbligazione restitutoria di valuta non spetta la rivalutazione monetaria.

L'attore è condannato, in accoglimento della domanda subordinata della convenuta, a restituire all'intermediaria ^{titoli} le obbligazioni argentina cui si riferiscono i due ordini di investimento ~~annullati~~ e, quindi, la quantità/ importo di € 635241,99 (già lire 1.230.000.000) di obbligazioni argentina 10,375% 98/09 ISIN XS0084832483 e la quantità/importo di € 30.403,27 (già 67.000) di obbligazioni argentina 98/08 ISIN :XS0085052842 (entrambi i titoli sono descritti nel doc. 8 banca).

IL CASO.it

L'accoglimento della domanda di risoluzione dei due ordini di investimento per l'inadempimento da parte dell'intermediaria all'obbligazione di avvertimento sull'inadeguatezza delle operazioni assorbe ogni altra questione sull'invalidità delle due operazioni.

4. L'azione di risarcimento danni ulteriori.

L'attore ha chiesto la condanna della banca al risarcimento del danno morale biologico e/ esistenziale conseguente alla condotta dell'intermediaria. La difesa dell'attore ha così esposto in citazione: *"Il vaporizzarsi in un attimo dei risparmi di una vita è stata per il sig. Luciani fonte di un intenso stato di sofferenza emotiva e psicologica, tuttora presente in forma di disagio interrelazionale soprattutto in ambito familiare dove l'attore è chiamato a rendere conto del fallimentare investimento effettuato."* La domanda è infondata.



banca convenuta a restituire all'attore la somma di € 645.456,06 con interessi al tasso legale dal 22.6.2006 al saldo effettivo e condanna l'attore a restituire alla banca convenuta la quantità/importo di € 635.241,99 (già lire 1.230.000.000) di obbligazioni argentina 10,375% 98/09 ISIN XS0084832483 e la quantità/importo di € 30.403,27 (già Franco Francese 67.000) di obbligazioni argentina 98/08 ISIN :XS0085052842.

Rigetta ogni altra domanda di risarcimento danni.

Condanna la convenuta alla rifusione in favore dell'attore delle spese processuali liquidate in € 1.148,00 per spese, € 2.313,00 per diritti ed € 13.460,00 per onorari, oltre al rimborso spese generali ex art. 14 TPF, cpa e iva di legge.

Milano 25.2.2009.

Il relatore

IL CASO.it

Il Presidente

Amina Simonetti

Salvatore Di Blasi



